

**Parte prima - N. 51**

**Anno 46**

**29 dicembre 2015**

**N. 341**

*Sommario*

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 25

**NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9**

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 1862 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1355 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rossi Nadia, Montalti, Pruccoli, Zappaterra, Serri, Poli, Boschini, Prodi, Mumolo, Taruffi, Soncini, Sabattini, Calvano, Lori, Caliandro, Cardinali, Torri, Iotti, Bessi, Paruolo, Campedelli, Tarasconi, Molinari, Zoffoli, Ravaioli, Rontini, Marchetti Francesca**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 25

**NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale n. 9 del 2002

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002

Art. 10 - Disposizioni transitorie

Art. 11 - Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

Art. 1

*Modifiche all'articolo 2  
della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

“e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4”.

3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

“2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell’acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati.”

4. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.”.

#### Art. 2

##### *Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002*

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 3

##### *Funzioni dei Comuni*

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all’articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio)

ed in conformità alle direttive regionali di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell’arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell’uso e delle trasformazioni dell’arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l’individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l’attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all’articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullastata per l’esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l’accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull’arenile.

4. I Comuni curano l’aggiornamento dell’elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull’esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all’anno precedente.

5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.”.

#### Art. 3

##### *Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002 è soppressa la lettera d).

#### Art. 4

##### *Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “, le Province” sono soppresse.

## Art. 5

*Modifiche all'articolo 7  
della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.”

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “le Province” sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).”

## Art. 6

*Abrogazione dell'articolo 8  
della legge regionale n. 9 del 2002*

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è abrogato.

## Art. 7

*Modifiche all'articolo 9  
della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “Le Province e” sono soppresse.

## Art. 8

*Inserimento dell'articolo 9-bis  
nella legge regionale n. 9 del 2002*

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

“Art. 9-bis

*Cabina di regia per il distretto turistico  
della costa emiliano-romagnola*

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze

dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.

4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedurali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”

## Art. 9

*Inserimento dell'articolo 9 ter  
nella legge regionale n. 9 del 2002*

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

## Art. 9 ter

*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:

- a) le attività svolte;
- b) le concessioni adottate;
- c) le attività di consultazione e confronto;
- d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.

2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

## Art. 10

*Disposizioni transitorie*

1. I Piani dell'arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE.

## Art. 11

*Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione*

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015, per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016-2018.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 29 dicembre 2015      STEFANO BONACCINI

## LAVORI PREPARATORI

- Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1347 del 28 settembre 2015; oggetto assembleare n. 1355 (X Legislatura);

- Pubblicato sul Supplemento Speciale del BURET n. 58 in data 30 settembre 2015;

- Assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I "Bilancio, Affari generali ed istituzionali";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2015 del 2 dicembre 2015 con relazione orale del consigliere di maggioranza Mirco Bagnari nominato dalla Commissione in data 28 ottobre 2015 e del consigliere di minoranza Massimiliano Pompignoli, nominati dalla Commissione in data 11 novembre 2015;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2015, alle ore 12.39, atto n. 25/2015.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

## NOTE ALL'ART. 1

Comma 3

1) il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale del 31 maggio 2002, n. 9, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione  
(omissis)

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive disciplinano gli usi turistico- ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette direttive sono approvate previo parere della competente autorità marittima, degli Enti locali interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi nonché delle Associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle Associazioni ambientaliste e degli Enti parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L.5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L.4 dicembre 1993, n. 494 ».

Comma 4

2) il testo del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne

**Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione  
(omissis)

5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni amministrative inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 3.».

## NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni delle Province e dei Comuni

1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto

la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis);

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.

5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda. ».

#### NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) il testo della lettera d) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora soppressa, era il seguente:

«Art. 5 - Organismi di concertazione e di consultazione

(omissis)

4. La Regione svolge, direttamente ovvero mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:

(omissis)

d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita.».

#### NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Revoca e decadenza della concessione

1. La Regione, le Province o i Comuni competenti al rilascio della concessione possono:

a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice della navigazione;

b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.».

#### NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio**

**marittimo e di zone di mare territoriale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 – Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963 Sito esterno, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.».

Comma 2

2) il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 – Vigilanza

(omissis)

2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.

3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione.».

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 – Vigilanza

(omissis)

4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 Sito esterno.».

#### NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 8 - Ricorso gerarchico

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.».

#### NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9- Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato

(omissis)

4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.».

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 1862 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1355 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rossi Nadia, Montalti, Pruccoli, Zappaterra, Serri, Poli, Boschini, Prodi, Mumolo, Taruffi, Soncini, Sabattini, Calvano, Lori, Caliandro, Cardinali, Torri, Iotti, Bessi, Paruolo, Campedelli, Tarasconi, Molinari, Zoffoli, Ravaioli, Rontini, Marchetti Francesca**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

### Premesso che

Il settore dell'acquacoltura, che in Emilia-Romagna conta oltre 1.700 imprese, riveste particolare importanza nella nostra regione, con particolare riferimento alle valli naturali e alle sacche marine del Delta del Po.

Oltre a consentire di ridurre il prelievo di prodotti selvatici, l'acquacoltura costituisce dunque anche una imprescindibile fonte di reddito per gli allevatori e pescatori che operano in aree depresse della nostra regione.

### Evidenziato che

La stratificazione normativa che ha riguardato il settore, priva di un coordinamento complessivo, e in più casi disorganica, sta da tempo creando molte difficoltà in particolare agli operatori del settore che svolgono la propria attività in acque marine e che per la particolarità delle aree

sono costretti a lavorare in regime di deroghe straordinarie e a fare i conti con vuoti di regolamentazione e vistose differenze di trattamento in base alla loro ragione sociale. In particolare, tre sono le problematiche che emergono con maggiore evidenza:

1) la differenza di canone demaniale fra società cooperative e non cooperative a seguito dell'adozione del D.L. 154/04, che ha portato all'abrogazione della L. 41/82, ivi compreso l'art. 27 ter della medesima, che stabiliva l'equiparazione tra società di tipo cooperativo e quelle di tipo non cooperativo. In conseguenza di ciò, oggi le aziende non cooperative pagano un canone di oltre 1€/mq contro i circa 0,004€/mq delle aziende cooperative, con grave lesione al principio di leale concorrenza, essendo il canone stabilito per le imprese non cooperative assolutamente eccessivo e tale da rendere impossibile l'esercizio dell'attività

La medesima abrogazione ha inoltre eliminato l'agevolazione sui canoni dovuti per le superfici non produttive, spesso superiori anche al 90% dell'intera area in concessione nei casi di molluschicoltura in mare aperto, che precedentemente erano corrisposti nella misura di 1/10 rispetto alle superfici produttive.

2) le concessioni di demanio marittimo a scopo di acquacoltura in acque marine, tema su cui all'aggravio amministrativo introdotto da una non meglio specificata ed ulteriore autorizzazione ed alla conseguente confusione suscitata dalla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 83/12 - che peraltro comporterebbero che le Regioni legiferassero per continuare, come già oggi, ad autorizzare i nuovi impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore al Km dalla costa - si aggiungono altri elementi di grave incertezza legati alla eventuale applicazione anche a questo settore dei principi

comunitari ispiratori della Direttiva servizi, che corre il rischio di comportare l'imposizione di limiti temporali alle concessioni non consoni ad un suo ritorno economico, causando il depauperamento del tessuto imprenditoriale locale.

3) la normazione degli strumenti di acquacoltura, che a seguito dell'abrogazione della L. 963/65 per opera del D.Lgs. 4/12, sono stati distinti da quelli di pesca, ma che, a causa del permanere in vigore del DPR 1639/1968, oggi, parrebbe vigere ancora tale vecchio Regolamento attuativo, ovviamente incompatibile col nuovo panorama legislativo, tanto che dal 2006 lo Stato procede in deroga per consentire agli allevatori di operare legalmente nelle loro concessioni.

#### **Rilevato che**

Quanto descritto rende palese la necessità di un intervento complessivo e coordinato sul settore, che coinvolga egualmente lo Stato e le Regioni, che consenta agli operatori di muoversi entro un panorama certo, di essere chiamati a corrispondere canoni armonizzati fra loro e che tengano conto della superficie realmente utilizzata a scopo produttivo della concessione e di avere prospettive solide per il futuro legate al prevalere di un'impostazione normativa che tenga conto del valore sociale dell'acquacoltura, parificata a tutti gli effetti all'agricoltura.

#### **Impegna la Giunta**

A richiedere la disamina complessiva della tematica in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché si giunga a soluzioni condivise e tutelanti per il territorio, per l'ambiente e per gli operatori del settore.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 22 dicembre 2015*